

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE – GRUPPO B

nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Capiello ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 289/2025 R.G.A.C.

CON OGGETTO

Impugnazione lodo arbitrale

TRA

Parte_1 (c.f. / P.I.V.A. P.IVA_1), con sede legale in San Mauro Pascoli (FC), C.A.P. 47030, Via Selve, 1233, in persona della sua amministratrice unica e legale rappresentante pro – tempore, Sig. ra Parte_2, nata in Albania il 9 febbraio 1988 (C.F. ... C.F._1), residente in Bellaria – Igea Marina (RN), C.A.P. 47814, Via Marco Polo, 20/H, rappresentata e difesa nel presente procedimento, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti. Marco Giacomucci e Michele Ricci, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi ultimi in Forlì, Via G. Regnoli, 78;

RICORRENTE

E

CP_1, in persona dell'Ing. Controparte_2 corrente e sedente in Sant'Agnello (NA) al Corso Italia, 374 (C.F. / IVA P.IVA_2), rappresentata e difesa dal prof. Avv. Gianluca Fuccillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (Na) alla P.zza Spartaco n°27, in virtù di procura in atti;

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 31 marzo 2026, entrambe le parti si sono riportate alle rispettive note difensive di cui hanno chiesto accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 281 - undecies c.p.c. depositato il 24.01.2025 la *Parte_1* esponeva di aver stipulato in data 27 aprile 2018 con la *Controparte_1* un contratto di subappalto con il quale la predetta società commissionava alla *Parte_1* l'esecuzione di una serie di opere edili nei cantieri "Arpae" di Ravenna e "Comune di Ravenna" dell'appaltatrice - e, specificamente, la "posa di lattonerie" in detti cantieri, sulla base di un corrispettivo a corpo di complessivi € 85.000,00, oltre ad I.V.A. come per legge, di cui € 80.000,00 per lavori ed € 5.000,00, per oneri di sicurezza; che la *Parte_1* tuttavia, aveva eseguito in detti cantieri, su commissione della *Controparte_1* nel periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto di cui sopra e il dicembre 2020, oltre alle opere suddette, anche una serie di ulteriori lavori - non ricompresi nella posa di lattonerie oggetto del suddetto contratto di subappalto - e, specificamente, lavoro per movimentazione e montaggio di travi in ferro e saldature, sverniciatura, trattamento antiruggine e smaltimento di ml 417 di pilastri, tinteggiatura a più mani di mq 2.434,00 di pareti, stuccatura di mq 1.560,00 di pannelli in cartongesso, montaggio di mq 510,00 del controsoffitto dell'edificio "Arpae", montaggio di mq 711,10 di placcaggi orizzontali e stuccatura, sostenendo costi, per il pagamento delle maestranze impiegate nello svolgimento delle dette lavorazioni, pari a complessivi euro 259.486,00, oltre all'acquisto ed alla fornitura delle lattonerie per un costo complessivo di euro 54.686,00; che la *Pt_1* *Parte_1* emetteva nei confronti della *Controparte_1* le fatture n. 112/2018 del 30 settembre 2018, dell'importo di € 23.500,00, n. 131/2018 del 30 novembre 2018, dell'importo di € 48.510,00, n. 3/002 del 31 gennaio 2019, dell'importo di € 30.000,00, n. 58/001 del 24 maggio 2019, dell'importo di € 40.000,00, n. 72/001 del 30 giugno 2019, dell'importo di € 33.122,00, per un totale di € 175.132,00, a titolo di acconto dei corrispettivi dovuti alla Società attrice per le opere sopra indicate, regolarmente pagate dalla *Controparte_1* nonché una successiva ulteriore fattura n. n. 2/001 del 19 gennaio 2021, dell'importo di € 224.000,00, per il pagamento dei compensi maturati in relazione alle opere eseguite nei cantieri "Arpae" e "Comune di Ravenna" della *Controparte_1* - di cui € 85.000,00 quale corrispettivo dovuto per le opere di posa di lattonerie di cui al contratto di subappalto del 27 aprile 2018 ed € 314.132,00, quale corrispettivo dovuto per le predette opere ulteriori non ricomprese in detto negozio di subappalto, nonché per l'acquisto e la fornitura delle lattonerie, il tutto detratta la somma di € 175.132,00 già pagata dalla *Controparte_1* che tale ultima fattura non veniva pagata dalla resistente, tanto che anche la missiva di rituale costituzione datata 14 luglio 2022, inviata a mezzo p.e.c. dal procuratore della *Parte_1* non riceveva riscontro alcuno da parte della *Controparte_1* Sulla scorta di tale inadempimento ed in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art 33 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti, la ricorrente con atto notificato a mezzo p.e.c. il 7 luglio 2023, comunicava la nomina del proprio arbitro

invitando nel contempo la *Controparte_1* a nominare il proprio arbitro nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica; quindi, comunicato dalla resistente, tramite atto notificato a mezzo p.e.c. il 24 luglio 2023, il nominativo del proprio arbitro, in mancanza di accordo con successivo decreto emesso dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, veniva designato il presidente del collegio arbitrale, di talchè costituitosi il collegio, depositate memorie e fissata la comparizione delle parti per il 15 dicembre 2023, con lodo arbitrale - espressamente qualificato dagli arbitri come “*irrituale*” datato 14 giugno 2024 - comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, il collegio arbitrale decideva la controversia fra la *Controparte_3* e la *Controparte_1* stabilendo che la *Controparte_1* avrebbe dovuto versare alla *Parte_1* una somma di euro 9.226,33 a titolo di ritenute, a liberarsi all’esito del positivo collaudo delle opere da parte della stazione appaltante, con integrale compensazione delle spese di lite e dei compensi dovuti agli arbitri medesimi.

Avverso tale decisione, quindi, la ricorrente proponeva impugnazione eccependo l’annullabilità del menzionato lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 808 ter, 2° comma n. 4 c.p.c., per non essersi gli arbitri attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità di tale lodo, giacchè questi ultimi avevano pronunciato il lodo secondo equità laddove, invece, la clausola compromissoria contenuta nell’art. 33 del contratto di subappalto datato 27 aprile 2018 stipulato fra le parti doveva ritenersi come una clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art. 808 c.p.c.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell’impugnazione proposta, la ricorrente proponeva domanda di condanna nei confronti della resistente per il pagamento della residua somma di euro **9.226,33** dovuta in forza del lodo arbitrale per cui è causa, maggiorata degli interessi di mora al tasso di cui agli artt. 4 e 5 D. L. vo 231/2002 dalla data di pronuncia del lodo sino al saldo, non avendo la *CP_1* adempiuto l’obbligazione di pagamento sulla stessa gravante.

Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, con comparsa depositata in data 30.04.2025, si costituiva la *Controparte_1* eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il tribunale del luogo di pronuncia del lodo sito, nel caso che ne occupa in Caserta, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; in subordine, laddove si ritenga di individuare nel luogo di sottoscrizione del lodo il criterio di determinazione della competenza, lo stesso sarebbe da individuarsi in Napoli, con la conseguenza che in tal caso la competenza si sarebbe radicata presso il Tribunale di Napoli. La resistente contestava altresì la qualifica della clausola compromissoria quale arbitrato rituale, dovendosi viceversa interpretare la volontà dei paciscenti nel senso che questi ultimi abbiano inteso rimettere la risoluzione delle controversia tra le stesse insorte ad un collegio di amichevoli compositori i quali, senza formalità, avrebbero provveduto alla decisione secondo equità; di tanto vi era riscontro sia nella lettera del contratto sottoscritto inter partes, ove espressamente veniva richiamata l’assenza

di formalità ed il criterio equitativo come regola di giudizio, sia nelle modalità di svolgimento della procedura arbitrale, caratterizzate da flessibilità e dall'assenza di rigide regole procedurali, incompatibili con la dedotta natura rituale dell'arbitrato, sia – da ultimo – dallo stesso tenore del lodo ove gli stessi arbitri, espressamente prendendo posizione su punto, qualificavano l'arbitrato come irrituale. Deduceva, ancora la CP_1, che tale pronuncia, avendo valore negoziale, era soggetta ai limiti propri dell'annullamento del contratto, con la conseguenza che giammai il lodo avrebbe potuto essere annullato per errori di diritto, tanto più se relativi all'interpretazione della esatta portata e natura della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti. Da ultimo, quanto alla subordinata domanda di condanna proposta dalla ricorrente Parte_1 la CP_1 [...] ne contestava la fondatezza, non avendo provveduto al puntuale pagamento di quanto stabilito all'esito del lodo arbitrale in ragione della mancata verifica della condizione ivi prevista, atteso che la somma risultava ancora vincolata a garanzia della stazione appaltante in attesa della conclusione delle procedure di collaudo; in ogni caso eccepiva in compensazione il credito vantato nei confronti della ricorrente per l'integrale pagamento – anche nella quota spettante alla ricorrente – degli emolumenti spettanti al collegio arbitrale. Da ultimo, in via ulteriormente gradata, si riportava a tutte le eccezioni già fatte valere in seno alla procedura arbitrale, avverso la pretesa della società ricorrente.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, con ordinanza dell'11.03.2026, preso atto del carattere meramente documentale della controversia, il giudice rinviava all'udienza del 31 marzo 2026 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.; quindi, depositate dalle parti le rispettive note di trattazione scritta, con ordinanza resa in data 17 aprile 2026, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art 281 sexies c.pc come novellato.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata nell'interesse della resistente.

Sul punto ritiene questo giudice di potersi richiamare alla pacifica giurisprudenza della corte di legittimità, secondo la quale *“nell'arbitrato irrituale non può ritenersi che gli arbitri, muniti di un mandato collettivo senza rappresentanza, esprimano direttamente con il lodo una volontà negoziale delle parti, svolgendo al contrario essi un incarico che dà contenuto alla volontà negoziale delle parti già espressa con il compromesso e con la clausola compromissoria (mezzi con i quali le parti stesse si sono impegnate e considerare come propria volontà negoziale la deliberazione transattiva degli arbitri), ne' può quindi parlarsi di fattispecie a formazione progressiva sotto il profilo del collegamento tra una volontà negoziale espressa inizialmente delle parti (compromesso) e altra volontà negoziale manifestata successivamente da loro rappresentanti. Ne consegue che, poiché la*

fonte delle obbligazioni derivanti dalla pronuncia dell'arbitrato libero deve essere individuata nel compromesso (o nella clausola compromissoria), il foro facoltativo per le cause alle suddette obbligazioni, identificabile nel luogo in cui esse sono sorte, è quello in cui il compromesso è stato concluso e non quello di redazione del lodo.” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8910 del 24/08/1993; in senso conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011)

Ne consegue, pertanto, che dovendo aver riguardo al contratto in cui è contenuta la clausola compromissoria al fine di determinare la competenza a decidere dalla controversia, deve affermarsi la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell’art 19 c.p.c., avendo la società convenuta sede nel circondario del Tribunale di Torre Annunziata.

Ancora in via preliminare va rilevato che correttamente la ricorrente ha impugnato il lodo innanzi al Tribunale, pur denunciando la natura di arbitrato rituale della clausola compromissoria. Ed invero, per la giurisprudenza pacifica e più volte ribadita della corte di legittimità, *“in caso di divergenza tra la natura dell'arbitrato prevista dalla clausola compromissoria e quella del procedimento concretamente svoltosi, il mezzo d'impugnazione del lodo arbitrale dev'essere individuato sulla base, non già della volontà manifestata dalle parti, ma della natura dell'atto posto in essere dall'arbitro, sicché, ove sia stato pronunciato un lodo irrituale, nonostante alcune parti sostengano di avere in realtà pattuito un arbitrato rituale, l'impugnazione non può essere proposta dinanzi alla corte d'appello, nel termine previsto dall'art. 828 cod. proc. civ., ma, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale del lodo, dinanzi al giudice individuato in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi propri degli atti negoziali”* (cfr. Cass., Sez. II, 18/02/2016, n. 3197; 8/11/2013, n. 25258).

Nel merito, la domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni e nei termini che seguono.

Invero, al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale, deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.), ricorrendo l'arbitrato rituale quando è da ritenersi che le parti abbiano inteso affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando deve ritenersi che le stesse abbiano voluto demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio d'accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi.

Nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del discriminare tra le due figure, si è ritenuto che non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l’arbitrato irrituale e per escludere quello rituale nè il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della

controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), nè la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), nè la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (Cass. n. 833 del 1999; in tema di "arbitrato rituale di equità" Cass. n. 10805 del 2014). Al fine di distinguere tra arbitrato rituale e irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni (Cass. n. 11313 del 2018; in senso conf. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3933).

Nel caso che ne occupa, gli elementi valorizzati dalla società resistente e dagli stessi arbitri nel qualificare il lodo impugnato, in particolare le espressioni presenti nella clausola – *"quale amichevole compositore", "senza l'obbligo di formalità", "secondo equità", con "giudizio inappellabile"* -, non sono idonei a sciogliere il dubbio a favore dell'arbitrato irrituale. *"Deve quindi applicarsi il principio, espresso anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., ad opera del D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n. 6909 de 2015), non essendovi elementi certi per ritenere che l'arbitrato sia stato previsto come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti.* (in tal senso Cass. Civile n. 21059 del 7.08.2019)

In ragione di quanto sopra esposto, e ritenendo questo giudice di dover dare continuità ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, siccome costituenti orientamenti pacifici della corte di legittimità, la clausola arbitrale contenuta nel contratto di subappalto concluso fra le parti deve essere qualificata alla stregua di arbitrato rituale.

Ne consegue che, avendo gli arbitri erroneamente qualificato la clausola compromissoria come arbitrato irrituale e pronunciato il lodo secondo regole difformi da quelle volute dalle parti come condizione di validità del lodo, va pronunciato l'annullamento del lodo ai sensi e per gli effetti dell'art 808 ter, comma 2 n. 4) c.p.c

Ogni altra domanda proposta in via subordinata dalle parti resta assorbita dalla presente pronuncia. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alle tariffe minime dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed 26.000,00 tenuto conto del valore del lodo impugnato), in considerazione della semplicità delle questioni affrontate e della limitata attività svolta stante il carattere meramente documentale della controversia.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :

- a) accerta e dichiara che la clausola contenuta nell'art. 33 del contratto di subappalto datato 27 aprile 2018 stipulato fra le parti costituisce una clausola compromissoria per arbitrato rituale ex art. 808 c.p.c.;
- b) per l'effetto, annulla, ai sensi dell'art. 808 ter, 2° comma n. 4) c.p.c. il lodo arbitrale datato 14 giugno 2024, per non essersi gli arbitri attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità di tale lodo;
- c) condanna la **CP_1** alla refusione delle spese di lite in favore della **[...]** **Controparte_3** che liquida in complessivi € 2.537,50 per compensi (di cui € 459,50 per fase di studio, € 388,50 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed € 850,50 per fase conclusionale) ed € 264,00 per spese vive (contributo e marca), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.

Torre Annunziata, li 24.04.2026

Il Giudice unico

Dott.ssa Raffaella Cappiello